



COMUNE DI GENOVA

Direzione Commercio Area Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 797

ADOTTATO IL 07/03/2024

ESECUTIVO DAL 13/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MAIN AGENCY & C. S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE FIERE COMUNALI CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DEL 2024, CON OPZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA FIERA DI NATALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI €19.068,60 (I.V.A. INCLUSA). CIG B096650222.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, c.d. "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m e i., e in particolare l'articolo 6;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

In forza:

- del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare dell'art. 107;
- del D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare degli artt. 4 e 17;
- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- dell'ordinanza del Sindaco n. 98 del 05.04.2023 di nomina del sottoscritto Dott. Gianluca Bisso come Dirigente presso la Direzione di Area Sviluppo economico e promozione – Commercio Area Pubblica;

Premesso che:

- il Comune di Genova è responsabile dell'organizzazione di numerosi eventi fieristici sul territorio comunale;
- la Direzione di Area Sviluppo economico e Promozione – Commercio Area Pubblica ha provveduto a programmare le manifestazioni che avranno luogo nel 2024, stimando il numero di operatori coinvolti e le presumibili dimensioni degli eventi;
- si pone pertanto l'esigenza di predisporre un servizio di sicurezza idoneo a garantire l'ordinato svolgimento delle attività fieristiche, avvalendosi di soggetti qualificati ad effettuare le prestazioni previste dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/ (10) del 18 luglio 2018, punto 8;

Dato atto che, pertanto, il Geom. Luca Curletto è stato nominato, con provvedimento prot. n. 30130 del 18/01/2024, R.U.P. della procedura finalizzata ad acquisire il suddetto servizio;

Preso atto che con apposita Relazione istruttoria, allegata alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, il RUP della procedura, Geom. Luca Curletto ha proposto di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a Main Agency & C. S.r.l., con sede in via G. T. Ivrea 9/13 16129 Genova (GE), P.IVA 02309720999, con riferimento alle fiere ancora da svolgersi nel corso del 2024, fino alla fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/23;

che la Relazione del RUP, redatta in esito all'istruttoria compiuta, e la documentazione ivi allegata, inclusiva di apposito Capitolato speciale, appaiono correttamente motivate in ordine alle caratteristiche del servizio da affidare, alle esigenze dell'Amministrazione, alla procedura e modalità di affidamento del contratto, alle ragioni giustificative della scelta del contraente ed alla congruità dell'offerta di quest'ultimo;

che nella suddetta relazione il RUP, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti, ha attestato di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 16 del suddetto D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,

dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13 aprile 2023, nonché la regolarità del procedimento istruttorio affidato e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- in conformità alla suddetta Relazione istruttoria, gli uffici dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 25, co. 2, D. Lgs. n. 36/2023, hanno proceduto a svolgere apposita Trattativa diretta sul portale del Mercato elettronico della PA (Trattativa diretta n. 4043734 del 28.02.2024), invitando l'operatore suindicato a formalizzare la propria offerta all'interno del portale;
- in data 01.03.2024, si è preso cognizione dell'offerta inoltrata dall'impresa all'interno del MePA, verificando la sua corrispondenza con il preventivo prot. 102423/2024, allegato alla Relazione del RUP;
- in base all'art. 52 D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha disposto che la stazione appaltante possa procedere all'affidamento diretto attraverso apposito provvedimento che individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- onde garantire in ogni caso l'ordinato svolgimento dei prossimi eventi fieristici in programma, appare necessario autorizzare l'esecuzione del servizio anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, D. Lgs. n. 36/2023;
- stante la tipologia e valore dell'affidamento e l'affidabilità dell'operatore economico appare opportuno esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva ex art. 53, co. 4, D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 16 del suddetto D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13 aprile 2023, nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto, pertanto, di:

- impegnare, in area istituzionale a favore della Società Main Agency & C. S.r.l., (Benf. 55858) la spesa complessiva di €19.068,60 IVA inclusa a carico del capitolo 51033 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente", Centro di Costo 3830.629, P.d.C 1.3.2.13.1 (Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza.) del Bilancio 2024 (**IMP 2024/7942**);
- dare atto che tale impegno, assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sarà esigibile nell'anno 2024;
- dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., e art. 6 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m e i., attestante la copertura finanziaria dell'atto stesso, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:

1. **DI ACCETTARE** l'offerta presentata, nell'ambito della Trattativa diretta n. 4043734 del 28.02.2024, dalla Società Main Agency & C. S.r.l., con sede in via G. T. Ivrea 9/13 16129 Genova (GE), P.IVA 02309720999, e conseguentemente affidare alla stessa, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito delle fiere comunali che si svolgeranno nel corso del 2024, fino allo svolgimento della fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale, ai sensi dell'art 120, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/23, al prezzo orario per unità di personale pari a 15€/h per agente e 17€/h per coordinatore, per un costo complessivo presumibilmente pari a €15.630,00 oltre IVA, €19.068,60 IVA inclusa (esclusa la fiera di Natale);
2. **DI ASSUMERE** quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione "aspetti contabili";
3. **DI PROCEDERE** alla diretta liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento previa presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atto di liquidazione digitale;
4. **DI AUTORIZZARE** l'esecuzione del servizio anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8, D. Lgs. n. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal sistema di eprocurement;
6. **DI DARE ATTO** che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Genova, codice univoco: DXYLMH;
7. **DI DARE ATTO** che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina "Split Payment", previa liquidazione da parte del Servizio della fattura, nel termine di giorni **30** dal ricevimento della fattura ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192;
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata dall'Ufficio in caso di omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), da riportare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma, ovvero in caso di omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione d'impegno di spesa;
9. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m. e i., che le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/2010 e s.m. e i.;
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), all'affidatario e a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo, si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto;

- 11.**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà comunicato all'affidatario, entro cinque giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. n. 36/2023;
- 12.**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), avverso il presente provvedimento, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 90 D.L. n. 36/2023, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria;
- 13.**DI DARE ATTO** che della presente procedura sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi informativi di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 36/2023;
- 14.**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rispetta i principi stabiliti a tutela dei dati personali, in quanto non contiene informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili destinatarie del provvedimento stesso.

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

(documento firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.797
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MAIN AGENCY & C. S.R.L. DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE FIERE COMUNALI
CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DEL 2024, CON OPZIONE DI ATTIVAZIONE DEL
SERVIZIO PER LA FIERA DI NATALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI €19.068,60 (I.V.A.
INCLUSA). CIG B096650222.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
COMMERCIO AREA PUBBLICA

**Relazione istruttoria del R.U.P.
con relativa proposta di assunzione di provvedimento dirigenziale**

PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI CHE AVRANNO LUOGO A GENOVA NEL 2024

Premesso che:

- il Comune di Genova è responsabile dell'organizzazione di numerosi eventi fieristici sul territorio comunale;
- la Direzione di Area Sviluppo economico e Promozione – Commercio Area Pubblica ha provveduto a programmare le manifestazioni che avranno luogo nel 2024, stimando il numero di operatori coinvolti e le presumibili dimensioni degli eventi;
- si pone pertanto l'esigenza di predisporre un servizio di sicurezza idoneo a garantire l'ordinato svolgimento dell'attività fieristica, avvalendosi di soggetti qualificati ad effettuare le prestazioni previste dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, punto 8;

Preso atto che, pertanto, il sottoscritto Geom. Luca Curletto è stato nominato, con provvedimento prot. n. 30130 del 18/01/2024, R.U.P. della procedura finalizzata ad acquisire il suddetto servizio;

Dato atto che:

- si è proceduto a descrivere il servizio che l'Amministrazione intende acquisire mediante la redazione della documentazione allegata alla presente Relazione, costituita dal Capitolato speciale e dalla Tabella 1 – “Elenco fiere”;
- in particolare, si ritiene opportuno acquisire il servizio in questione con riferimento alle fiere ancora da svolgersi nel corso del 2024, fino alla fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale ai sensi dell'art 120, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/23;

Considerato che:

- il servizio oggetto dell'affidamento non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano esser utilizzati come riferimento e limite massimo per l'Amministrazione;
- infatti, la convenzione-quadro “Servizi di vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori, per alcune pubbliche amministrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, per il periodo di anni tre”, stipulata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione

Liguria, non risulta adeguata al servizio di cui la Direzione ha necessità, riferendosi a prestazioni (vigilanza armata, gestione delle emergenze, ronde ispettive, servizio di telesorveglianza con pronto intervento, servizio di videosorveglianza a distanza con pronto intervento, servizio di pronto intervento, servizio di ritiro e trasporto valori, servizio di portierato) non conferenti rispetto alla gestione dell'evento fieristico;

- l'importo dell'affidamento è inferiore a 140.000,00 euro e per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- è, quindi, possibile procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1, del medesimo D. Lgs.;

Rilevato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- gli uffici dell'Amministrazione hanno consultato taluni operatori del settore, onde individuare l'impresa idonea a fornire il servizio più adeguato, al prezzo economicamente più vantaggioso;
- in particolare, si richiedeva alle imprese consultate di formulare un prezzo orario per unità di personale, riservandosi l'Amministrazione di modificare nel corso dell'esecuzione del contratto il fabbisogno di agenti previsto in relazione agli eventi fieristici in programma, con conseguente liquidazione del corrispettivo sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e fornite;
- dopo aver acquisito preventivi dalle imprese Vigilanza Valbisagno S.r.l. (P. IVA 02328830993), Vigili dell'Ordine S.r.l. (P. IVA 01066360106) e Main Agency & C. S.r.l. (P. IVA 02309720999), gli uffici dell'Amministrazione hanno preso atto della maggiore convenienza dell'offerta di quest'ultima rispetto alle esigenze del Comune;
- in particolare, in riscontro alle richieste del Comune, l'impresa Main Agency ha provveduto a formulare il preventivo prot. 102423_E, con il quale ha offerto, per la gestione del servizio, un prezzo unitario pari a 15€/h per agente e 17€/h per coordinatore, oltre IVA, per un importo massimo totale presumibilmente pari a 15.630,00 € oltre IVA (esclusa la fiera di Natale);
- tale prezzo appare congruo rispetto alla qualità della prestazione offerta, alle condizioni del mercato di riferimento ed alla professionalità dell'operatore offerente;

Dato altresì atto che:

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, e non sussistono costi per la sicurezza;
- in base all'art. 52 D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico attesterà con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- qualora, in sede di verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore a norma del succitato art. 52 D. Lgs. n. 36/2023, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- ai sensi dell'art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023, non si richiede all'operatore la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto;
- stante la tipologia e valore dell'affidamento e l'affidabilità dell'operatore economico appare opportuno esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva ex art. 53, co. 4, D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato, pertanto, che:

- stante l'obbligo di cui all'art. 25, co. 2, D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare apposite piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, occorre procedere all'espletamento della procedura mediante Trattativa diretta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ove è stato individuato un Settore merceologico pertinente, al quale l'impresa Main Agency & C. S.r.l. risulta abilitata;

il sottoscritto, RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, dichiarando in ordine al presente provvedimento di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 16 del suddetto D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13 aprile 2023, ATTESTANDO al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidato e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,

PROPONE AL DIRIGENTE

- di **ACCETTARE** l'offerta presentata dalla Società Main Agency & C. S.r.l., con sede in via G. T. Ivrea 9/13 16129 Genova (GE), P.IVA 02309720999, e procedere, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a seguito dello svolgimento di apposita Trattativa diretta sul MePA (Mercato elettronico della PA), all'affidamento diretto alla suddetta impresa del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che si svolgeranno nel 2024, fino alla fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale, al prezzo orario per unità di personale pari a 15€/h per agente e 17€/h per coordinatore, per un costo complessivo presumibilmente pari a €15.630,00 oltre IVA, €19.068,60 IVA inclusa (esclusa la fiera di Natale), secondo quanto specificato nel preventivo prot. 102423_E allegato alla presente Relazione.

Il R.U.P.

Geom. Luca Curletto

(documento firmato digitalmente)

AFFIDAMENTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2024

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale il concorrente
P.I. 02309720999

Main Agency & C S.r.l.
offre il seguente prezzo orario per unità di personale:

Costo orario Agente	15,00 €
Costo orario Coordinatore	17,00 €

DATE	FIERE	AGENTI	COORDINATORI	ORE	GIORNI	COSTO/H AG.	COSTO AG.	COSTO/H COORD.	COSTO COORD.	TOTALE	IVA	TOTALE IVATO
17/03/2024	San Giuseppe	7	1	14	1	€ 15,00	€ 1.470,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 1.708,00	€ 375,76	€ 2.083,76
01/04/2024	Dell'Angelo	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
28/04/2024	Santa Zita	7	1	14	1	€ 15,00	€ 1.470,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 1.708,00	€ 375,76	€ 2.083,76
05/05/2024	S. Salvatore	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
12/05/2024	Maggio	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
22/05/2024	S. Rita	0	1	14	1	€ 15,00	€ 0,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 238,00	€ 52,36	€ 290,36
02/06/2024	Struppa	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
16/06/2024	S. Antonio	5	1	14	1	€ 15,00	€ 1.050,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 1.288,00	€ 283,36	€ 1.571,36
30/06/2024	S. Pietro Foce	18	2	16	1	€ 15,00	€ 4.320,00	€ 17,00	€ 544,00	€ 4.864,00	€ 1.070,08	€ 5.934,08
07/07/2024	S. Pietro Prà	3	1	16	1	€ 15,00	€ 720,00	€ 17,00	€ 272,00	€ 992,00	€ 218,24	€ 1.210,24
28/07/2024	Del Mare	3	1	16	1	€ 15,00	€ 720,00	€ 17,00	€ 272,00	€ 992,00	€ 218,24	€ 1.210,24
08/09/2024	Pontedecimo	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
29/09/2024	SS Cosma e Damiano	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 17,00	€ 238,00	€ 448,00	€ 98,56	€ 546,56
06/10/2024	Cornigliano	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 17,00	€ 204,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48
03/11/2024	S. Carlo	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 17,00	€ 204,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48
10/11/2024	S. Carlino	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 17,00	€ 204,00	€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48
									TOTALE	15.630,00 €	€ 3.438,60	€ 19.068,60

A. Importo da inserire in MEPA

Eventuale opzione ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. A Dlgs 36/23

dal 01/12 al 24/12/24	Natale	4	1	12	24	€ 15,00	€ 17.280,00	€ 17,00	€ 4.896,00	€ 22.176,00	€ 4.878,72	€ 27.054,72
dal 01/12 al 24/12/24	Natale	1	0	12	9	€ 15,00	€ 1.620,00	€ 17,00	€ 0,00	€ 1.620,00	€ 356,40	€ 1.976,40
									TOTALE	39.426,00 €	€ 8.673,72	€ 48.099,72

B. Totale del contratto comprensivo di opzione

Firma del Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)

Offerta Economica relativa a

Descrizione SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA FIERE CHE SI SVOLGERANNO NEL CORSO

RdO nr. 4043734 DEL 2024

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI GENOVA		
	AREA SVILUPPO ECONOMICO		
	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO		
Ufficio	COMMERCIO AREA PUBBLICA		
Codice fiscale	00856930102	Codice univoco ufficio	DXYLMH
Indirizzo sede	Via di francia 1		
Città	Genova		
Recapito telefonico	+390105573771		
Email	commercio@comune.genova.it		
Punto ordinante	GIANLUCA BISSO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

Main Agency & C

Partita IVA

02309720999

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	15630,00

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
COMMERCIO AREA PUBBLICA**

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI
FIERISTICI COMUNALI 2024**

CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATI

Tabella 1 – Elenco fiere con numero operatori stimato

ALLEGATI	1
CAPO I – INFORMAZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 – Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Durata del contratto	3
CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE	3
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.	3
Art. 4 – Importo del contratto	4
Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria.....	4
A .1 - Obblighi di tipo prestazionale	4
A.2 - Obblighi di comunicazione	5
Art. 6 – Formazione, sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l’esecuzione del contratto	5
A) - Disposizioni in materia di sicurezza.....	5
B) - Referenti alla sicurezza	5
Art. 7 – Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell’Aggiudicatario	5
Art. 8 - Divieto interruzione del servizio.....	6
Art. 9 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.....	6
Art. 10 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.....	6
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.	7
CAPO III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI	7
Art. 12 – Verifiche e controlli	7
Art. 13 - Inadempienze e penalità.....	8
Art. 14 – Esecuzione in danno.....	9
Art. 15 - Risoluzione del contratto.	9
Capo IV – MODIFICHE DEL CONTRATTO	10
Art. 16 - Recesso	10
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto.....	11
Art. 18 - Cessione del credito	11
Art. 19 – Sostituzione dell’appaltatore.	11
Capo V – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 20 – Tutela della riservatezza dei dati personali	11
Art. 21 – Patto d’integrità e Codice di Comportamento	11
Art. 22 - Comunicazioni	13
Art. 23 - Oneri e spese.....	13
Art. 24 - Foro competente.	13
Art. 25 - Norme di rinvio.....	13

CAPO I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che si terranno nel corso del 2024.

L'affidamento viene effettuato mediante Trattativa diretta pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP S.p.A., ove è stata individuata una Categoria merceologica pertinente (Bando "Servizi", Settore merceologico "Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza", Categoria "Servizi di vigilanza attiva").

Il presente documento integra e contestualizza le prescrizioni del Capitolato d'oneri "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici al MePA, Settore merceologico "Vigilanza e accoglienza" (Allegato 7).

In caso di discordanza tra quanto previsto dagli atti predisposti dalla Stazione Appaltante e i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio.

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate e tutti i documenti di gara, in particolare in ordine agli obblighi e modalità di esecuzione del servizio.

Art. 2 – Durata del contratto

La durata massima del servizio si estenderà dalla data di svolgimento del primo evento fieristico dell'anno 2024 (attualmente fissato per il 17.03.2024) fino alla data di svolgimento dell'ultimo evento fieristico dell'annualità (attualmente fissato per il 24.12.2024).

In particolare, le fiere che il Comune prevede di svolgere nell'anno 2024, per le quali è richiesta la prestazione del servizio di cui al presente appalto, sono indicate nella Tabella 1 allegata al presente Capitolato. La Tabella è comprensiva dell'ammontare di ore giornaliere per le quali si prevede la necessità di attivazione del servizio di vigilanza ed il quantitativo di personale richiesto.

Il contratto avrà ad oggetto un periodo minimo comprensivo delle manifestazioni fieristiche ricomprese fino al punto n. 16 (Fiera di S. Carlino). In seguito, sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare apposita opzione, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, onde estendere l'efficacia del contratto, senza modifica delle condizioni già negoziate, fino al 31.12.2024, ricomprendendo le altre manifestazioni fieristiche incluse nella Tabella allegata. Tale opzione verrà esercitata dall'Amministrazione con congruo preavviso.

In caso di verifica di imprevisti, di cambiamenti nel calendario delle manifestazioni o nella loro durata giornaliera, di mutamenti nelle previsioni di afflusso del pubblico alla manifestazione, nonché di annullamenti improvvisi degli eventi programmati, considerate anche le variabili legate alle condizioni climatiche e, in generale, alla mutata valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione, il servizio verrà prestato in base alle istruzioni che il RUP o Funzionari incaricati potranno impartire in relazione a ciascuna delle manifestazioni indicate nelle Tabelle, il che potrà avvenire anche in forma verbale e nell'immediatezza dell'evento stesso, laddove le condizioni suggeriscano sconveniente o inopportuno lo svolgimento della fiera.

Resta inteso che l'Amministrazione potrà discrezionalmente modificare la data prevista per ciascuna delle manifestazioni, senza bisogno di motivazione. L'affidatario dovrà in ogni caso garantire il servizio nelle date comunicate dal RUP.

Nel caso in cui una manifestazione fieristica dovesse essere interrotta o improvvisamente annullata, l'appaltatore riceverà un compenso parametrato alle ore di effettivo lavoro.

CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio richiesto dovrà essere garantito attraverso la **presenza giornaliera di operatori addetti alla sicurezza e di coordinatori**.

Il servizio dovrà essere prestato all'interno degli spazi allestiti in occasione di ciascuna manifestazione, secondo quanto indicato volta per volta dal RUP della procedura o da soggetto appositamente incaricato. Il Comune fornirà, previa richiesta via mail a commerfiere@comune.genova.it, le planimetrie delle aree oggetto delle manifestazioni fieristiche. Il Comune potrà fornire altresì copia del piano di emergenza ed evacuazione delle aree interessate.

Il personale dell'impresa affidataria dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

A tal fine, gli operatori, quali addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, dovranno risultare formati con corsi di livello 3 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Gli operatori dovranno altresì:

- effettuare mansioni di accertamento e verifica sugli operatori presenti alla fiera, ove richiesto dall'Amministrazione;
- presidiare tutta l'area interessata dalla manifestazione fieristica secondo gli orari stabiliti, affiancando l'eventuale personale volontario a presidio della manifestazione, seguendo le istruzioni del coordinatore. Il fornitore dovrà inoltre garantire, attraverso il coordinatore, supporto tecnico alla redazione del piano di emergenza predisposto ai sensi della vigente normativa dal responsabile dell'organizzazione degli eventi sopra richiamati;
- verificare che le uscite ed i corridoi interni siano liberi da ingombri di qualsiasi tipo e che non vi siano eventuali ostacoli pericolosi alla libera circolazione del pubblico;
- segnalare all'ufficio competente eventuali abusi riguardo ad occupazioni oltre i posteggi assegnati, aperture non previste, utilizzo di bombole di gas per operazioni di cucina ove non consentito.

Il fornitore dovrà inoltre garantire l'utilizzo di apparecchiature sonore idonee (tipo megafoni), conta persone, eventuale segnaletica di emergenza.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo massimo stimato del contratto risulterà dall'applicazione del prezzo orario offerto dall'operatore al numero di ore di attività previste dall'Amministrazione, secondo quanto precisato nella Tabella allegata. L'offerta economica dell'operatore economica è comunque intesa a misura e non a corpo e il pagamento del corrispettivo avverrà sulla base delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dalla Ditta di coordinare tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;

e) ottemperare agli obblighi di tutela della *privacy*, quali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché di riservatezza;

A.2 - Obblighi di comunicazione

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, il nominativo del proprio Gestore del Servizio (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico fisso/mobile), che costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'Ente.

L'Affidatario è obbligato altresì a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

- a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- c) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- d) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Formazione, sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'impresa affidataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

B) - Referenti alla sicurezza

L'impresa affidataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco per ogni eventuale area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 – Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell'Aggiudicatario

Tutte le operazioni inerenti ai servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte da personale adeguato, dal punto di vista numerico, nonché da quello della formazione e della qualificazione professionale.

Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la eventuale dotazione antinfortunistica, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, e dovrà essere istruito sul corretto utilizzo delle stesse.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'ideale segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni

Gli operatori dovranno inoltre avere attenzione a non lasciare incustoditi nei locali attrezzature e quant'altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga. L'impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nella struttura mercatale – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc.) presente nei locali oggetto del servizio, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite

L'impresa dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto

riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 8 - Divieto interruzione del servizio

L'Impresa non può sospendere o ritardare la prestazione del servizio con una decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'interruzione del servizio per decisione dell'Impresa costituisce inadempienza, tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

Art. 9 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

L'impresa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad esse ricollegabili anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse.

L'impresa affidataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, di cui l'impresa si avvarrà, con un massimale adeguato rispetto al valore dell'appalto.

Art. 10 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a seguito dello svolgimento di ciascun evento fieristico.

Sulle somme dovute potranno esser operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Commercio Area Pubblica, indicando il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero e la data della determina dirigenziale di impegno di spesa, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata in caso di omessa o errata indicazione dei dati come sopra indicati.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

In caso di lavori rientranti nei codici ATECO in cui viene prevista l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, essendo per l'ente i lavori di cui al presente contratto eseguiti nell'ambito della propria sfera commerciale, le fatture dovranno attenersi alla normativa sul "reverse charge interno".

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni pagamento è subordinato:

- all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- alla verifica della regolarità dell'esecuzione da parte del RUP.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'adozione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, l'impresa aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

In nessun caso, ivi compreso l'eventuale ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere l'erogazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto per colpa dell'Appaltatore ed all'esecuzione in danno della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

Art. 12 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato sarà effettuato dal R.U.P. e dal personale della Civica Amministrazione da lui incaricato.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP e, all'occorrenza, apportare le necessarie

integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

Art. 13 - Inadempienze e penalità

Nel caso in cui il RUP rilevasse inadempienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali o ritardi, ovvero l'Appaltatore si sia reso colpevole di negligenza o inopportunamente abbia sospeso il servizio, la Stazione Appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

In particolare:

- a) in caso di ritardato o parziale avvio del servizio: 100 € per ogni ora di ritardo;
- b) in caso di rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio: 1.000€ per ogni giorno di sospensione/abbandono;
- c) in caso di inefficienza del servizio svolto: importo variabile da 50 € a 300 €, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti si applica una penale variabile tra l'importo minimo e quello massimo desumibile dagli importi previsti per le penali di cui ai punti precedenti in ragione della gravità dell'inadempimento.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 126, co. 1, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Non danno luogo a responsabilità per l'impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Le penalità potranno essere recuperate alternativamente mediante:

- emissione di nota di debito da parte della Stazione Appaltante. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante avviso di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA;
- rivalsa, mediante trattenute e/o compensazione, dall'importo delle relative fatture;
- rivalsa sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale né esime l'Impresa Aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Qualora il RUP accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali, potrà ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dall'Amministrazione e previamente comunicata all'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute all'Affidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria ovvero con emissione di nota di debito da pagare entro 30 giorni dall'emissione. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Amministrazione mediante l'escussione della cauzione definitiva, che dovrà in tale caso essere tempestivamente ricostituita.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio se non espressamente richiesto dall'Amministrazione.

Art. 15 - Risoluzione del contratto.

La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Impresa affidataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. In tal caso, Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;
- h) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali:

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;

- i) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- j) applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente documento.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il contratto potrà essere altresì risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) qualora l'appalto non dovesse essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato, in ragione di mese lavorato, prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ogni caso non potranno essere riconosciuti crediti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno in cui è avvenuta la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'Impresa Appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Capo IV – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Art. 16 - Recesso

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012, ha diritto di recesso dal contratto stipulato nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente procedura e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto e l'affidatario rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di

recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In tali ipotesi si applica l'art. 123 del Codice.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'affidatario.

Art. 18 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 19 – Sostituzione dell'appaltatore.

In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del Servizio di cui al presente documento.

A tal fine, l'Amministrazione ha facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.

In caso di variazione dell'Affidatario per fusioni, incorporazioni, scissioni etc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale l'operazione è stata realizzata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): Il titolare ha nominato quale RPD l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail

massimo.ramello@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, nonché per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del RPD: massimo.ramello@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Art. 21 – Patto d'integrità e Codice di Comportamento

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle clausole di integrità del Comune di Genova, pena la risoluzione di diritto del contratto

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del

contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2017, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente documento – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

<https://smart.comune.genova.it/documenti/codice-di-comportamento-del-comune-di-genova>

Art. 22 - Comunicazioni

Ai fini di quanto ivi previsto, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'affidatario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 23 - Oneri e spese

Sono a carico della società affidataria tutti gli oneri di bollo e gli oneri fiscali inerenti alla presente procedura e le eventuali spese contrattuali.

Art. 24 - Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, non è prevista clausola compromissoria.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente documento, trova applicazione:

1. il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici;
2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s. m.;
3. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e s. m.;
4. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
5. le clausole di integrità del Comune di Genova;
6. il Codice di comportamento del Comune di Genova;
7. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

È fatto espresso obbligo all'Affidatario di rispettare in ogni caso tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate a livello europeo, nazionale o locale nel corso dello svolgimento dell'appalto e che risultino ad esso applicabili.

Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all'Affidatario, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell'Amministrazione, rientrando l'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio del servizio affidato.